



CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE
DELLA CONFERENZA METROPOLITANA DI BOLOGNA
E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO CON DELIBERA DELLA CONFERENZA METROPOLITANA N. 4 DEL
20/07/2016

I N D I C E

CAPO I (PRINCIPI GENERALI)

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - COMPETENZE DELLA CONFERENZA METROPOLITANA

ART. 3 - RAPPORTI CON GLI ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

ART. 4 - PRESIDENZA

ART. 5 - CONVOCAZIONE, SEDE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

ART. 6 - PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 7 - ORDINE DEI LAVORI E DISCUSSIONE

ART. 8 - MODALITÀ DI DELIBERAZIONE

ART. 9 - VERBALE

ART. 10 - UFFICIO DI PRESIDENZA

ART. 11 - SEGRETERIA DELLA CONFERENZA METROPOLITANA

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei lavori della Conferenza metropolitana di Bologna (denominata “Conferenza” nel testo che segue) di cui al comma 7 lettera c) della L. 7 aprile 2014, n. 56 e all'articolo 31 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna (d'ora in poi “Statuto”).
2. Fanno parte della Conferenza i Sindaci dei Comuni dell'area metropolitana di Bologna individuati in base all'articolo 2 dello Statuto.
3. Il regolamento disciplina altresì il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 32 dello Statuto.

Articolo 2 – Competenze della Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana è organo collegiale della Città metropolitana di Bologna che svolge il proprio ruolo in base alle competenze ad essa assegnate dallo Statuto e dalla Legge; in particolare:
 - approva lo Statuto della Città metropolitana e le sue modifiche¹;
 - approva il Regolamento per il proprio funzionamento e le sue modifiche;
 - delibera il parere obbligatorio e vincolante sugli schemi di bilancio preventivo e consuntivo della Città metropolitana proposti dal Consiglio metropolitano e da esso approvati successivamente in via definitiva;
 - delibera il parere obbligatorio e non vincolante in ordine al Piano strategico metropolitano dell'area di Bologna e al Piano territoriale generale di cui all'articolo 12 e 13 dello Statuto.
2. La Conferenza metropolitana rende il proprio parere ovvero esprime il proprio orientamento su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Sindaco o dal Consiglio metropolitano.

Articolo 3 – Rapporti con gli organi della Città metropolitana

1. La Conferenza metropolitana opera in rapporto di collaborazione con gli altri organi di governo della Città metropolitana e con l'apparato amministrativo.
2. I membri della Conferenza metropolitana possono assistere alle sedute di Consiglio metropolitano.
3. Gli stessi membri hanno diritto di accesso ad informazioni e documenti detenuti dagli uffici della Città metropolitana nei limiti di quanto previsto dall'articolo 43 comma 2 del D.lgs. 267/2000.

Articolo 4 – Presidenza

1. La Conferenza è presieduta dal Sindaco metropolitano.
2. Il Presidente rappresenta la Conferenza, assicura il buon andamento dei lavori,

¹ Le competenze della Conferenza metropolitana sono indicate dall'articolo 1 - comma 8 e 9 - della L. 56/2014 e articolo 31 dello Statuto

nell'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento. Convoca e presiede le riunioni, fissandone l'ordine del giorno; dirige le discussioni, concedendo la facoltà di parola.

3. In caso di assenza o impedimento al fine di assicurare la continuità delle attività e la funzionalità dell'organo, il Sindaco può delegare la conduzione dei lavori al Vice sindaco metropolitano, ad altro Sindaco di un Comune dell'area metropolitana con la maggiore popolazione disponibile o ad un Consigliere metropolitano.

Articolo 5 – Convocazione, sede e pubblicità delle sedute

1. La Conferenza è convocata dal Presidente con l'invio dell'Ordine del giorno a tutti i componenti, di norma almeno cinque giorni prima della data della seduta, esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Comune ove è esercitata la carica di Sindaco.
2. La conferenza è convocata quando lo richieda un quinto dei suoi componenti. In tal caso il Presidente procede entro venti giorni dalla richiesta pervenuta formalmente in via telematica alla segreteria della Conferenza metropolitana di cui all'articolo 10 del presente regolamento. Nella convocazione è esplicitata la questione richiesta.
3. La Conferenza si riunisce di norma nella Sala del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Bologna in Via Zamboni n. 13, Bologna.
4. Le sedute della Conferenza metropolitana sono pubbliche. In apposita sezione del Sito istituzionale della Città metropolitana sono pubblicate le informazioni relative ai lavori della Conferenza metropolitana.

Articolo 6 – Partecipazione e rappresentanza

1. In caso di impossibilità a presenziare alle sedute, i Sindaci dei Comuni possono delegare, per iscritto, il proprio Vice Sindaco, un altro componente della Giunta comunale, un consigliere comunale o altri Sindaci dei comuni facenti parte della stessa Unione, a presenziare alle singole sedute della Conferenza esprimendo la propria posizione ed il voto nei casi previsti.

Articolo 7 – Ordine dei lavori e discussione

1. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno è distintamente esaminato secondo l'ordine di iscrizione.
2. Il Presidente della seduta può, anche su proposta di uno o più componenti della Conferenza, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi è opposizione, la Conferenza delibera sull'ordine dei lavori.
3. Il Presidente della seduta dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo consentito per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente, esclusi quelli dei relatori.
4. Prima della votazione su una proposta, ove espressamente consentito dalla legge o dallo statuto, si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, vengono posti in votazione dapprima quelli soppressivi, quindi quelli sostitutivi e, infine, quelli aggiuntivi. I sub-emendamenti sono votati prima di quello principale.

Articolo 8 – Modalità di deliberazione

1. Fatti salvi i casi eventualmente previsti dalla legge e dallo Statuto la Conferenza metropolitana delibera con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
2. Il voto si esprime mediante sistemi di rilevazione elettronica del voto o, in caso di assenza o di mancato funzionamento, per alzata di mano, salvi i casi in cui la legge richieda specifiche modalità.
3. Le deliberazioni vengono pubblicate all'Albo pretorio telematico della Città metropolitana di Bologna per 15 giorni consecutivi. Esse sono eseguibili dopo 10 giorni dalla loro pubblicazione. La conferenza metropolitana può deliberare separatamente e motivatamente, con le maggioranze previste per lo specifico oggetto in questione, l'immediata eseguibilità della medesima. In tal caso essa è eseguibile il giorno successivo alla sua pubblicazione.
4. Gli orientamenti, gli indirizzi e i pareri richiesti alla Conferenza metropolitana, al di là dei casi indicati dalla legge, dallo Statuto e dall'articolo 2 comma 1 del presente regolamento, sono adottati a maggioranza dei presenti fatta salva la validità della seduta ammessa con almeno dieci componenti.

Articolo 9 – Verbale

1. La segreteria della Conferenza metropolitana redige il verbale di ogni seduta anche mediante trascrizione; il verbale contiene l'elenco dei partecipanti, le deliberazioni, gli interventi e i voti espressi. Il verbale è trasmesso telematicamente a tutti i componenti della Conferenza metropolitana.
2. Il verbale è approvato senza votazione, in mancanza di osservazioni, nella prima seduta utile. In caso di osservazioni si procede a votazione, salvo il caso di richiesta di rettifica di errori meramente formali o materiali.
3. Il verbale è firmato dal Segretario generale della Città metropolitana.

Articolo 10 – Ufficio di Presidenza

1. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 32 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna sono convocate telematicamente dal Sindaco metropolitano anche su proposta dei Consiglieri delegati. La Convocazione contiene l'elenco degli argomenti da trattare.
2. I componenti dell'Ufficio di Presidenza, in caso di impossibilità a presenziare ad una singola seduta, possono delegare un componente della Giunta o del Consiglio dell'Unione a presenziare ed esprimere il proprio orientamento.
3. Il Sindaco metropolitano può delegare ad un membro dell'ufficio di Presidenza ovvero ad un consigliere metropolitano la Presidenza di una seduta.
4. La convocazione può essere estesa a dirigenti e funzionari della Città metropolitana e delle Unioni di comuni con funzioni referenti e di approfondimento.
5. Delle sedute è tratto verbale sintetico delle decisioni assunte o degli orientamenti espressi.

Su richiesta del Presidente il segretario verbalizzante può riportare interamente a verbale un intervento o parte di esso. Al verbale sono allegati i documenti discussi o presentati in seduta. I verbali sono inviati telematicamente a tutti i presenti prima della seduta successiva.

6. Su espresso mandato dell'Ufficio di Presidenza è convocato un tavolo tecnico di coordinamento dei vertici amministrativi delle Unioni di comuni e della Città metropolitana con funzioni istruttorie e referenti.

Articolo 11 – Segreteria della Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana e l'Ufficio di Presidenza si avvalgono, per il loro funzionamento, l'organizzazione e l'assistenza giuridica, di apposita struttura amministrativa della Città metropolitana.
2. I componenti dell'Ufficio di Presidenza comunicano, non appena possibile, alla struttura di cui al comma precedente, le modifiche intervenute all'Unione di riferimento relativamente ai componenti degli organi e ai Comuni associati.